

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA ALGHERO/PAVIA DELL’11.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso invio dei motivi seguito di ricezione di copia degli atti, il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero S.r.l. di Alghero (Sassari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO SIG. DI PAOLO ALFREDO (AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. S.S. LANCIANO SRL DAL 7.6.2007 AL 3.1.2008) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., (NOTA N. 6044/126PF09-10/AM/MA DEL 22.3.2010)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Di Paolo Alfredo e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAN MARINO CALCIO/COLLIGIANA DEL 25.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 149/DIV del 27.4.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal San Marino Calcio S.r.l. di Serravalle (Repubblica S. Marino) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ad €5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/VARESE DEL 5.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/TB del 6.5.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MEZAVILLA SARTORIO ADRIANO SEGUITO GARA ANDRIA BAT/RAVENNA DEL 9.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 156/DIV dell'11.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Andria Bat di Andria (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 19 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete